



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0001386 del 11/11/2008

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che:

- il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari - C.A.S.I.C. (di seguito: C.A.S.I.C.) ha presentato in data 03/03/2003 una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n.2155/VIA/A.0.13.i, relativa al progetto di "Estensione del trattamento e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi negli impianti esistenti della piattaforma polifunzionale di Macchiareddu (CA), già autorizzati al trattamento di rifiuti speciali", da realizzarsi nel Comune di Capoterra (CA);
- Il C.A.S.I.C. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 17/03/2003 e 19/03/2003 rispettivamente sui quotidiani "Il sole 24 ore" e "Unione Sarda"

VISTA la documentazione trasmessa dal C.A.S.I.C. contestualmente all'istanza e l'ulteriore documentazione fornita a seguito delle richieste di chiarimenti e integrazioni formulate nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini/soggetti, ai sensi dell'art. 6 della legge n.349/86, sulla richiesta di pronuncia di



compatibilità ambientale dell'intervento indicato:

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 969 espresso in data 24 luglio 2007 dalla Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base del progetto, dello studio d'impatto ambientale e della documentazione integrativa presentata dal C.A.S.I.C. Tale parere n. 969, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Sardegna, espresso con nota del 15/07/2003, prot. n. 26084, del Direttore generale dell'ambiente Assessorato della difesa dell'ambiente. Tale parere, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

VISTO il primo parere favorevole con prescrizioni sull'originario progetto presentato dal proponente, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota ST/409/19558/2003 del 03/06/2003 e quindi il parere finale sul progetto integrato con ulteriore documentazione, espresso dal suddetto Ministero con nota prot. n. DG/BAP/S02/34.19.04/17286/2007 del 25/09/2007 acquisito in data 28/09/2007 con prot. DSA-2007-0025601, che fa parte integrante di questo provvedimento. Tale parere conclusivo, reso sulla base delle valutazioni espresse anche dalla Direzione Generale per i beni archeologici e dalle Soprintendenze competenti, è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,

DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di estensione al trattamento e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi negli impianti esistenti nella piattaforma polifunzionale di Macchiareddu (CA), già autorizzata al trattamento di rifiuti speciali, da realizzarsi nel Comune di Capoterra (CA), proposto dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Cagliari (C.A.S.I.C.) **a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni che seguono:**

1. Il forno a tamburo rotante potrà procedere alla combustione di rifiuti pericolosi e tossico-nocivi solo dopo il completamento dell'adeguamento al DLgs n.133/2005;
2. nell'esecuzione dell'adeguamento di cui al punto precedente dovrà essere dedicata ogni cura per l'impiego delle BAT (Best Available Technologies);
3. il funzionamento della piattaforma deve essere conforme a quanto previsto nel *Piano*

CR



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

regionale di gestione dei rifiuti della Regione autonoma Sardegna ed in particolare nel Piano di gestione dei rifiuti speciali nonché nella normativa regionale;

4. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il proponente dovrà adottare tutte le ulteriori misure, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile e annua, che potranno eventualmente derivare dal *Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente in Sardegna*, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n.55/6 del 21.11.2005, ai sensi dei DLgs n.351/1999 e del DM n.261/2002;
5. il proponente dovrà mettere in atto una procedura, da concordare con ARPA Sardegna, sul controllo della tipologia dei rifiuti conferiti alla termodistruzione, al fine di evitare che nei rifiuti ospedalieri si trovi una frazione di rifiuti radioattivi impropriamente conferiti;
6. i rifiuti derivanti dalla termodistruzione di rifiuti pericolosi dovranno essere opportunamente caratterizzati, ai sensi del DLgs n.36/2003 e del DM 3.8.2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, al fine del loro conferimento nella discarica controllata di destinazione;
7. le superfici dei piazzali, dei parcheggi di servizio e della viabilità interna, in cui vi siano rischi di sversamenti di sostanze oleose e/o rifiuti pericolosi, e delle aree comunque interessate dal movimento veicoli, devono essere impermeabilizzate con adeguati strati drenati e copertura bituminosa secondo le tecnologie più avanzate, in modo da impedire qualunque percolamento nel suolo e sottosuolo del sedime della piattaforma polifunzionale. La pavimentazione deve essere dotata di idoneo sistema per la raccolta ed il convogliamento dei fluidi agli impianti di trattamento. Tale sistema di impermeabilizzazione e raccolta dovrà essere completato circondando con muretto in c.a. le superfici a verde interne al sedime onde evitare che attraverso queste superfici si verifichi il percolamento nel suolo e sottosuolo dei liquidi provenienti dai piazzali e dalla viabilità interna (sia acque di prima pioggia sia eventuali sversamenti);
8. la pavimentazione sottostante gli impianti, sia che essi siano al coperto sia che siano allo scoperto, deve essere mantenuta impermeabile, tenendo conto dei sovraccarichi o cedimenti, adeguando i drenaggi in modo da poter separare eventuali fluidi che provengono da cicli di processo diversi;
9. in prossimità delle aperture carrabili dell'insediamento, dovrà essere realizzata la linea di sconnessione idraulica per mezzo della realizzazione di cunette dotate di griglia drenante per tutta la lunghezza dell'apertura. Le acque raccolte dalle cunette subiranno lo stesso processo delle acque derivanti dai piazzali;
10. le aree di stoccaggio destinate ai rifiuti tossico nocivi devono essere realizzate in modo che il deposito sia effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose. In particolare tali rifiuti:
 - saranno separati dai rifiuti non pericolosi;
 - saranno collocati all'interno di contenitori chiusi di materiale inattaccabile dal contenuto e non suscettibile di formare con questi combinazioni nocive o pericolose; il materiale del contenitore dovrà, inoltre, possedere solidità e resistenza tali da escludere qualsiasi allentamento e da offrire ogni sicurezza nelle normali operazioni di manipolazione;
 - saranno posti su un piano impermeabilizzato al coperto ed al riparo dalle intemperie.



In caso di perdite accidentali, al fine di assicurare la captazione dei reagenti per il trattamento fumi stoccati all'interno dei silos, si deve prevedere la realizzazione di bacini di contenimento impermeabilizzati. Tali vasche dovranno essere dimensionate in modo tale da poter raccogliere integralmente i liquidi o i solidi stoccati all'interno dei serbatoi che dovessero fuoriuscire in seguito alla rottura accidentale dei contenitori o nel caso in cui dovesse venire meno la tenuta di valvole e saracinesche;

11. dopo la messa in esercizio dell'impianto adeguato come previsto al punto 1, il proponente dovrà effettuare a suo carico ulteriori monitoraggi sulla qualità dei suoli superficiali e dei sedimenti lagunari circostanti, secondo un programma concordato con la Regione Sardegna e con l'ARPA Sardegna a cui dovranno essere comunicati i risultati;
12. il proponente dovrà predisporre, in accordo con l'ARPA Sardegna, e poi attuare a suo carico per tutta la durata dell'esercizio della piattaforma polifunzionale, un programma di monitoraggio chimico-fisico degli acquiferi con frequenza minima annuale tramite 4 pozzi piezometrici di cui almeno uno posto a monte del flusso di falda. I dati rilevati dovranno essere resi disponibili all'ARPA Sardegna;
13. dovrà essere predisposta una banca dati completa di tutte le serie storiche delle stazioni meteorologiche circostanti l'area stagnale e, tramite intese con gli Enti gestori delle stazioni stesse, i dati rilevati dovranno essere acquisiti da CASIC in tempo reale, come d'altro canto ventilato dal proponente in sede di attuazione del Piano di gestione ambientale certificato ISO 14001:1996. Si dovrà valutare anche l'eventualità di installare una stazione meteorologica automatica in posizione opportuna e collegata al Centro di monitoraggio dello stagno;
14. il proponente dovrà rimettere al MATT ed attuare, per la parte di propria competenza, un programma concordato con la Regione Sardegna e con l'ARPA Sardegna, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM n.60/2002. Tale programma dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e delle polveri fini e potrà prevedere l'acquisto e l'esercizio di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Fermi restando gli accordi con la Regione, il programma di monitoraggio dovrà essere operativo prima della messa in esercizio dell'impianto adeguato e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività della piattaforma polifunzionale con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti;
15. il proponente dovrà provvedere all'effettuazione periodica di rilievi fonometrici, secondo modalità da concordare con l'ARPA Sardegna, ai fini della verifica dei limiti di rumorosità (ex DPCM 1.3.1991 e DPCM 14.11.1997), da rispettare anche durante la fase di cantiere, eseguiti da un tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/1995, con pubblicazione periodica dei dati rilevati. Nel caso in cui si dovesse verificare il superamento dei limiti sul perimetro della piattaforma (70 dBA per il periodo diurno e 70 dBA per il periodo notturno) dovranno essere predisposti opportuni interventi di mitigazione al fine di garantire il costante rispetto della vigente normativa;
16. al fine di ridurre l'impatto acustico della piattaforma sul pSIC *Stagno di Capoterra – Saline di Macchiareddu – Laguna di Santa Gilla*, codice ITB 000023, sulla ZPS *Stagno di Cagliari*, codice ITB 044003, sulla Riserva naturale *Santa Gilla*, dovrà essere effettuato l'impianto di

CRP
js



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

una cortina di alberi ad alto fusto, almeno lungo la recinzione del lato Nord dell'insediamento e lungo la recinzione del parcheggio esterno;

17. al fine di limitare l'incidenza delle emissioni in atmosfera sulle aree protette di cui al punto precedente, si ritiene opportuna la realizzazione, in tempi ravvicinati, dell'area verde con relative opere di mitigazione, così come previsto nella VI Variante del Piano regolatore del CASIC (creazione tra la strada provinciale di Assemmini e la Laguna di Santa Gilla di un'area di più ampio respiro ambientale, destinata a attrezzature consortili e verde attrezzato e creazione, in adiacenza allo stagno di Cagliari, di un'area destinata a verde agricolo di rispetto lagunare).

18 Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

18.1 - Dovrà essere presentato prima dell'avvio della lavorazione dei rifiuti tossico-nocivi un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutti gli edifici presenti all'interno della piattaforma con il quale si stabiliscano attraverso un cronoprogramma vincolante per il proponente di durata almeno decennale le modalità di esecuzione dei futuri interventi sugli immobili tali da garantire l'adozione per gli stessi di finiture esterne tese al miglioramento della qualità architettonica dell'intero sito e l'adozione di coloriture esterne di minor visibilità paesaggistica. Il progetto dovrà essere presentato alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici (oggi denominata "Direzione Generale per la Qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea") e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano (oggi denominata "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Sardegna") per la relativa approvazione;

18.2 - dovrà essere presentato prima dell'avvio della lavorazione dei rifiuti tossico-nocivi l'elenco e il cronoprogramma aggiornato relativo alla realizzazione delle opere di compensazione individuate dallo Studio di Impatto Ambientale;

18.3 - le opere di mitigazione visiva con essenze vegetali dovranno essere realizzate lungo tutti e tre i lati della piattaforma prospicienti gli specchi d'acqua. Inoltre per la costruzione della barriera vegetale dovranno essere utilizzate le essenze più adulte disponibili sul mercato e tali da garantire in ogni caso l'efficacia dell'impianto;

18.4 - la mitigazione visiva con essenze vegetali dovrà essere realizzata, anche con l'impiego di un numero maggiore di piante, in modo tale da ottenere nel suo lato esterno rispetto alla piattaforma CASIC un andamento dei filari il meno rigido possibile e quindi con una immagine da lontano la più naturale possibile;

18.5 - tutte le opere di mitigazione dell'impatto visivo della piattaforma da realizzarsi con essenze vegetali dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze messe a dimora entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di



cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione visiva con essenze vegetali dovranno essere realizzate in contemporanea con l'avvio dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi;

18.6 - durante la realizzazione di qualsiasi tipo di intervento dovrà sempre porsi la massima attenzione a non interessare l'area del Nuraghe Cuccuru Ibba, posto a non lontana distanza dalla piattaforma di Macchiareddu in direzione nord-est, e il vicino insediamento prenuragico di Cultura Ozieri. Per quanto sopra il Consorzio C.A.S.I.C. prima dell'inizio di qualsiasi intervento dovrà prendere contatto con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di identificare precisamente il sito del Nuraghe Cuccuru Ibba e l'insediamento prenuragico ed eventualmente adottare tutte le cautele per la loro tutela;

18.7 - tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici (oggi denominata "Direzione Generale per la Qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee").

19. Prescrizioni della Regione Sardegna:

19.1 - Il forno di incenerimento potrà procedere alla combustione di rifiuti pericolosi e tossico nocivi solo dopo l'adeguamento alle indicazioni contenute nel DM 25/02/2002, n.124;

19.2 - dovrà essere posta specifica attenzione al rispetto di quanto riportato all'art.34 del DLgs n.152/1999 riguardo allo scarico di sostanze pericolose, in riferimento all'attuazione della Direttiva 76/464/CE;

19.3 - dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio e controllo degli effetti inducibili sulla catena alimentare presente negli specchi acquei dello Stagno di Capoterra e della Laguna di S. Gilla, dal momento che in tali ambienti si pratica l'attività di pesca, cui dovrà essere correlata una indagine biologica che consenta di determinare gli effetti finali delle influenze ambientali;

19.4 - pur risultando l'ubicazione dell'impianto all'esterno del pSIC "Stagno di Cagliari - Saline di Macchiareddu - Laguna di S. Gilla", codice ITB 000023, della Riserva naturale Santa Gilla n.38 e della ZPS "Stagno di Cagliari", codice ITB 044003, trattandosi di emissioni in atmosfera, è presumibile che vi sia una certa incidenza su tali aree, per cui al fine di limitare tale incidenza si ritiene opportuna la realizzazione dell'area verde con relative opere di mitigazione, così come previsto nel Piano regolatore del CASIC (creazione tra la strada provinciale di Assemini e lo Stagno di Santa Gilla di un'area di



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

più ampio respiro ambientale, destinata a attrezzature consortili e verde attrezzato
e creazione, in adiacenza allo Stagno di Santa Gilla, di un'area destinata a verde di
rispetto lagunare).

Le prescrizioni nn. 1, 2, 7, 8, 10 e 16 dovranno essere poste in verifica di ottemperanza presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali
provvederà lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali, dandone comunicazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Regione Sardegna, nonché di tutte le
altre contenute nel presente decreto, dove necessario con l'ausilio dell'ARPA Sardegna,
provvederà la stessa Regione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

L'ARPA Sardegna riferirà al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio in merito
all'attuazione delle prescrizioni 5, 12 e 15.

Il presente provvedimento sarà comunicato al C.A.S.I.C. al Ministero per i beni e le attività culturali
e alla Regione Sardegna; sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente
provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati;

Il C.A.S.I.C. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i beni e le attività culturali copia del
provvedimento autorizzativo finale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione VIA, della Regione
Sardegna e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

La presente copia 7 fogli è composta di
n°...k..... fogli è conforme al suo originale.

Roma, li 18-11-2008

